



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 11/01/2024

Numero Registro Dipartimento 17

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 604 DEL 19/01/2024

Oggetto: Legge Regionale n. 36/2008 e ss.mm.ii.– Nomina commissione interna per verifica domande di delocalizzazione e di adeguamento del QTE presentate dalla Cooperativa Edilizia Esperanza, secondo quanto disposto dal T.A.R. Calabria con Decreto n. 689 del 07.12.2023.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*” ed in particolare:
 - l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 - l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 - l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- la D.G.R. 21.06.1999 n.2661, recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “*Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;
- il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*”;
- il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;
- la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9*”;
- il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale*”;
- la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.*”
- il D.D.G. n. 5120 del 12.05.2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*”;
- la D.G.R.n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: *Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii*”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale*”;
- la D.G.R. n. 189 del 28.04.2023, recante “*Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva*” e il Regolamento regionale n. 1/2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante “*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024*”;
- la D.G.R. n. 521 del 26.11.2021, con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*”;
- il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*” all’Ing. Claudio Moroni;
- il D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023, con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di dirigenza del Settore n.4 “*Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri*”;
- il D.D.G. n. 9785 del 10.07.2023, con il quale è stato rettificato il predetto D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023 esclusivamente con riferimento alla data di decorrenza dell’incarico;
- la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. 16 ottobre 2008, n. 36 recante: “*Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale*”;

- il Decreto del Dirigente Generale n. 18606 del 22.12.2010 veniva approvato il nuovo bando di concorso per l'erogazione di contributi e finanziamenti ad enti pubblici ed operatori privati, ai fini della realizzazione di insediamenti abitativi di edilizia economica e popolare;
- il D.D.S. n. 16529 del 14.11.2023, avente ad oggetto: *"Individuazione dei Responsabili del Procedimento, assegnazione delle mansioni e degli obiettivi individuali ai dipendenti del settore n. 5 "lavori pubblici- politiche di edilizia abitativa"- anno 2023 - con il quale il Funzionario dott. Giancarlo Macri è stato nominato Responsabile dell'UDP4.13 "Lavori Pubblici-Politiche Edilizia Abitativa" - sportello territoriale RC"*;
- il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, con il relativo Allegato A – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con D.G.R. n. 118 del 31.03.2023;

PREMESSO CHE:

- con Decreto dirigenziale n. 22874 del 31.12.2008 questo Dipartimento regionale approvava, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16.10.2008, n. 36, il "Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà", successivamente annullato con D.D.G. n. 17095 del 29.11.2010;
- in attuazione della suddetta Legge Regionale n. 36/20008 e del sopracitato D.D.G n. 17095 del 29.11.2010, nonché su proposta della competente U.O.A., con Decreto del Dirigente Generale n. 18606 del 22.12.2010 veniva approvato il nuovo bando di concorso per l'erogazione di contributi e finanziamenti ad enti pubblici ed operatori privati, ai fini della realizzazione di insediamenti abitativi di edilizia economica e popolare;
- con istanze nn. 1195 e 1196 del 21.02.2011 la Cooperativa Esperanza chiedeva un contributo pari ad euro 2.295.000,00 per la realizzazione di n. 27 alloggi di edilizia sociale da cedere in locazione nel Comune di Catanzaro ed un contributo pari ad euro 3.600.000,00 per la realizzazione di n. 72 alloggi di edilizia sociale da cedere in proprietà nel Comune di Catanzaro;
- con Decreto dirigenziale n. 284 del 12.01.2012 veniva approvata, tra l'altro, la graduatoria definitiva per la tipologia di interventi "Alloggi da cedere in Locazione – Cooperative", dalla quale risultavano escluse le istanze nn. 1195 e 1196 presentate dalla predetta Cooperativa a causa della mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 del Bando di concorso, ovvero in quanto "il certificato di destinazione urbanistica evidenziava la presenza di vincoli PAI R4 nell'area interessata dall'intervento";
- avverso tale provvedimento di esclusione, la Cooperativa proponeva ricorso davanti al T.A.R. Calabria, chiedendo l'annullamento dei Decreti dirigenziali nn. 15248/2011, 284/2012 e 2647/2012.
- con sentenza n. 536/2013 la competente Autorità giudiziaria accoglieva detto ricorso, annullando il provvedimento dirigenziale n. 284 del 12.01.2012;
- in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per la Calabria n. 536/2013 sopra richiamata, questa Amministrazione, con Decreto del D.S. n. 13180 del 28.11.2017, ha concesso alla Cooperativa Esperanza un finanziamento pari ad euro 2.295.000,00 per la realizzazione di n. 27 alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione nel Comune di Catanzaro e con Decreto del D.S. n. 13181 del 28.11.2017, un finanziamento pari ad € 3.600.000,00 per la realizzazione di n. 72 alloggi di edilizia sociale da cedere in proprietà nel Comune di Catanzaro;

CONSIDERATO CHE:

- con D.D.S. n. 288 del 20.01.2020 è stata disposta la revoca del finanziamento di € 2.295.000,00 assegnato alla Cooperativa Edilizia Esperanza per la realizzazione di n. 27 alloggi da cedere in locazione nel Comune di Catanzaro, per i seguenti motivi:
 1. mancanza del requisito della "disponibilità dell'area edificabile", intesa come proprietà oppure opzione o preliminare di compravendita dell'area edificabile, di cui al par. 4 del Bando di concorso;

- 2. mancato avvio, ai sensi del D.D.G. n. 9871 del 10.08.2016, dei lavori entro il termine assegnato con D.D.S. n. 7529 del 12.07.2018;
- 3. mancata presentazione dell'attestato di progetto rilasciato ai sensi dell'art. 5 del disciplinare tecnico approvato con D.G.R. n. 91 del 17.03.2017;
- con D.D.S. n. 359 del 21.01.2020 questo Ufficio ha disposto la revoca del finanziamento di € 3.600.000,00 assegnato alla Cooperativa Esperanza per la realizzazione di n. 72 alloggi da cedere in locazione o assegnare in proprietà nel Comune di Catanzaro alla località Quattrini, per i seguenti motivi:
 - 1. mancanza del requisito della "disponibilità dell'area edificabile", intesa come proprietà oppure opzione o preliminare di compravendita dell'area edificabile, di cui al par. 4 del Bando di concorso;
 - 2. mancato avvio, ai sensi del D.D.G. n. 9871 del 10.08.2016, dei lavori entro il termine assegnato con D.D.S. n. 13181 del 28.11.2017;

PRESO ATTO CHE:

- la Cooperativa Esperanza ha presentato apposito ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, contro la Regione Calabria, per l'annullamento dei suddetti Decreti di revoca;
- con sentenza n. 1361/20 il T.A.R. per la Calabria (Sezione Seconda) ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso principale, nonché ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate dalla Ricorrente;

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio regionale ha emanato la L.R. n. 23 del 10.11.2020, la quale prevedeva, all'art. 1, comma 2, che *"sono annullate d'ufficio le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, nonché le determinazioni dirigenziali del dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici adottate a decorrere dal primo gennaio 2020, con le quali sono state disposte le revoche dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi di cui alla l. r. 36/2008 e non conclusi nei termini di legge"* e al successivo comma 3 che *"altresì consentito, a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008, richiedere, entro il 31 dicembre 2021, la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871"*;
- sulla scorta delle nuove previsioni normative, la Cooperativa Esperanza ha presentato le seguenti richieste:
 - 1. istanza di annullamento delle precedenti revoche dei due finanziamenti;
 - 2. istanza di nuova delocalizzazione degli interventi di realizzazione degli immobili finanziati;
- con provvedimento prot. n. 304778 del 6 luglio 2021 la Regione ha rigettato entrambe le istanze, ritenendo di non poter applicare alla ricorrente la predetta norma, poiché questa, nel riferirsi ad interventi non conclusi nei termini di legge, trovava applicazione solamente per gli interventi iniziati entro il termine previsto;
- il provvedimento di rigetto è stato impugnato con l'apposito ricorso amministrativo, con il quale la Cooperativa ha chiesto l'annullamento del predetto provvedimento;

PRESO ATTOCHE:

- con ordinanza n. 694 del 26 novembre 2021 il TAR ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente, consentendo alla stessa *"la presentazione, con riserva e in via provvisoria, della domanda di delocalizzazione, così da evitare che possa incorrere nella irreparabile decadenza di cui al citato art. 1, comma 3, L.R. n. 23/2020 nelle more della decisione del giudizio di merito"*;
- in data 31 dicembre 2021, la Cooperativa Edilizia Esperanza ha, così, presentato un'istanza di delocalizzazione dei due interventi edilizi;

DATO ATTOCHE:

- con provvedimento prot. n. 246741 del 25 maggio 2022, la Regione, dopo aver valutato l'istanza presentata dalla ricorrente, l'ha dichiarata inammissibile;

PRESO ATTOCHE:

- la Cooperativa Esperanza con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione della Regione, e con sentenza n. 2274 del 19.12.2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nonché ha rigettato i motivi aggiunti;
- con comunicazione p.e.c. del 24.07.2023, acquisita agli atti al prot. n. 337781 del 25.07.2023, l'Avvocatura regionale ha trasmesso a questo Ufficio l'atto di appello proposto dalla Cooperativa Edilizia Esperanza contro la Regione Calabria *“per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 2274 del 19.12.2022”*;

VISTE le istanze di delocalizzazione, presentate dalla Cooperativa Esperanza ai sensi del D.D.G. n. 9871 del 10.08.2016, inerenti l'intervento di costruzione di n. 27 alloggi da offrire in locazione con patto di futura vendita, acquisita agli atti al prot. n. 420679 del 27.09.2023, e l'istanza di delocalizzazione dell'intervento di costruzione di n. 72 alloggi da offrire in proprietà, acquisita agli atti al prot. n. 420707 del 27.09.2023;

CONSIDERATO CHE:

- con la nota prot. n. 449447 del 13.10.2023 questo Ufficio ha comunicato di non poter prendere in esame le suindicate istanze di delocalizzazione, sia in quanto allo stato attuale detta Cooperativa non risulta beneficiaria di alcun finanziamento regionale, essendo stati revocati, con D.D.S. n. 288 del 20.01.2020 e n. D.D.S. n. 359 del 21.01.2020 sopra richiamati, i finanziamenti inizialmente assegnati per la realizzazione di n. 27 alloggi da cedere in locazione nel Comune di Catanzaro e n. 72 alloggi da cedere in locazione o assegnare in proprietà nel Comune di Catanzaro, sia in quanto la vigente legge regionale 25.09.2023 n. 42 ha abrogato l'istituto della delocalizzazione prevista;

PRESO ATTO CHE:

- la Cooperativa Esperanza ha proposto un nuovo ricorso avverso il rigetto delle domande di delocalizzazione degli interventi, contestando altresì il mancato annullamento in autotutela della revoca dei finanziamenti, contestazione già riservata al vaglio del TAR nel precedente giudizio, in cui i giudici amministrativi, con la sentenza n. 1361/2020, hanno stabilito la legittimità della revoca dei finanziamenti per inadempimento del beneficiario, consistito nel mancato avvio dei lavori nel termine perentorio di 180 giorni dalla concessione del finanziamento, per come espressamente previsto dal bando;
- con Decreto n. 689 del 07.12.2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, ha accolto la domanda proposta dalla Cooperativa, sospendendo l'esecuzione del provvedimento impugnato, *“nel senso di autorizzare la ricorrente a presentare entro il 31 dicembre 2023 alla Regione Calabria istanza di adeguamento del QTE correlato al progetto costruttivo da realizzare (nei siti della delocalizzazione) ai nuovi costi unitari (C.T.N.) stabiliti dal D.D.G. n. 14385/2022, con contestuale rimodulazione quantitativa del numero degli alloggi finanziati ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 47/2011 come novellato dall'art. 1 comma 1 della L.R. 42/2023”*;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 569880 del 20.12.2023 questo Ufficio ha notificato alla Cooperativa Esperanza il suindicato decreto, consentendo alla Cooperativa Esperanza di presentare,

entro il 31 dicembre 2023, istanza di adeguamento del QTE correlato al progetto da realizzare ai nuovi costi unitari (C.T.N.) stabiliti dal D.D.G. n. 14385/2022, con contestuale rimodulazione quantitativa del numero degli alloggi finanziati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 47/2011 come novellato dall'art. 1 comma 1 della L.R. 42/2023, *“ferma restando la discrezionalità riconosciuta in materia all'Amministrazione sulla fase istruttoria conseguente al deposito e l'ampia facoltà di intervento anche del collegio nella prossima camera di consiglio”*;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 2, comma 7, della suindicata L.R. 23/2020, che dà mandato al dirigente del settore competente in materia di politiche di edilizia abitativa, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di procedere alla nomina di una Commissione interna delegata alla verifica dell'ammissibilità delle domande di delocalizzazione, nonché alla valutazione dei progetti presentati;

RITENUTO, in ottemperanza al sopracitato decreto T.A.R. Calabria n. 689/2023, a provvedere alla costituzione della commissione interna per la verifica dell'ammissibilità delle domande di delocalizzazione presentate dalla Cooperativa Esperanza, nonché per la valutazione dell'istanza di adeguamento del QTE correlato al progetto da realizzare ai nuovi costi unitari (C.T.N.) stabiliti dal D.D.G. n. 14385/2022, con contestuale rimodulazione quantitativa del numero degli alloggi finanziati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 47/2011 come novellato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 42/2023, giusta Decreto T.A.R. Calabria n. 689 del 07.12.2023;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e la correttezza del presente atto;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

DECRETA

1. **Di nominare** quali componenti della commissione interna per la verifica dell'ammissibilità delle domande di delocalizzazione presentate dalla Cooperativa Edilizia Esperanza, nonché per la valutazione dell'istanza di adeguamento del QTE correlato al progetto da realizzare ai nuovi costi unitari (C.T.N.) stabiliti dal D.D.G. n. 14385/2022, con contestuale rimodulazione quantitativa del numero degli alloggi finanziati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 47/2011 come novellato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 42/2023, giusta Decreto T.A.R. Calabria n. 689 del 7.12.2023:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • Ing. Francesco Tarsia | con funzione di Presidente |
| • Ing. Giancarlo Ferragina | con funzione di componente |
| • Geom. Guerino Cordiale | con funzione di componente |
| • Arch. Nicoletta Giuseppina | con funzione di segretario |

2. **Di precisare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Regione Calabria;
3. **Di notificare** il presente provvedimento a tutti gli interessati;

4. **Di disporre** la pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.lgs.14 marzo 2013, n.33 e s.m.i., nel rispetto del Regolamento UE2016/679;
5. **Di dare atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giancarlo Macri
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)